



Comune di Campagnano di Roma
Provincia di Roma
Settore VIII°
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 74 del 16/06/2011

**OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI
DICHIARAZIONE STATO GRAVE PERICOLOSITA' E PERIODO DI ALLERTA PRESCRIZIONI E DIVIETI**

IL SINDACO

- Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi.
- Preso atto che nel corso dell'estate è massimo il rischio di incendi;
- Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773;
- Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.
- Viste le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.1.1966;
- Vista Legge Regionale 28 ottobre 2002 n.39 con la quale si è individuato il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarando lo stato di grave pericolosità;
- Viste le disposizioni statali e regionali vigenti in materia e le relative istruzioni;
- Visto il TUEL 267/2000;
- Vista la Legge quadro n°353 del 21/11/2000 in materia di incendi boschivi;
- Ritenuto necessario pubblicizzare la normativa regionale ribadendo gli obblighi degli enti e dei privati a tutela dell'ambiente e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

ORDINA

Lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi sul territorio comunale, dichiarando lo stato di allerta fino al 30 Settembre 2011 in attesa di disposizioni regionali;

- 1) Il divieto nelle zone boschive ed a distanza minore di m 200 da boschi, di accendere fuochi. In particolare è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare e compiere ogni altra azione che possa comunque recare pericolo mediato o immediato di incendio;
- 2) il divieto, nel medesimo periodo sia di depositare che di dare fuoco ad immondizie di qualsiasi natura in zone boschive e comunque a distanza inferiore a 200 m delle stesse;
- 3) il divieto di dar fuoco a siepi e altri residui vegetali e può essere ammesso soltanto a una distanza non inferiore di 200 m e di modesta entità e purché il terreno su cui si effettua tale operazione venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro per una fascia di larghezza non inferiore a 10 m e non spiri vento forte, inoltre deve essere tenuto sotto controllo da personale idoneo ed adeguato sia l'area sottoposta a bruciatura che al fronte di fuoco e fino al completo spegnimento delle ceneri.
- 4) L'obbligo ad Enti e privati possessori a qualsiasi titolo, di effettuare la perimetrazione dei terreni coltivati a cereali, immediatamente dopo il raccolto con solchi di aratro per una fascia di almeno 10 m.
- 5) L'obbligo altresì agli Enti e privati possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di grave pericolosità, evitando che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi.
- 6) I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni in caso di incendio verificato per loro negligenza o per inosservanza di divieti ed obblighi contenuti nella presente ordinanza.

P.ZZA C.LEONELLI, 1/E – 00063 CAMPAGNANO DI ROMA (RM) - TEL. 06.9044062 FAX 06.90154592

E-Mail poliziamunicipale@comunecampagnano.it Pagina Web: <http://www.comunecampagnano.it/vigiliurbani>

File: ord.n._74_del_16-06-2011_prevenzione_incendi.doc autore: Vigili Data creazione 16/06/11 17.29.00 Pagina 1 di 2

- 7) Ai possessori di serbatoi di gas presenti sul territorio, che: i serbatoi fuori terra devono avere una fascia di sicurezza oltre la recinzione prevista dalle norme vigenti in materia di sicurezza sull'installazione dei serbatoi gpl, di profondità non inferiore a 5 ml sgombra e priva di sterpaglie.
- 8) I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare trebbie od altre macchine agricole hanno l'obbligo, durante l'utilizzo della macchina, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville;

Per "abbruciamenti per intervento di previsione antincendio autorizzato" si intendono quelli per i quali è stata inoltrata domanda al Comando Stazione C.F.S. competente per territorio e per i quali non è stato formalmente opposto un rifiuto entro cinque giorni.

Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso ai seguenti numeri:

Vigili del Fuoco	Tel. 115
Corpo Forestale	Tel. 1515
Sala operativa Protezione Civile Regione Lazio	numero verde 803.555
Comando dell'Arma dei Carabinieri	Tel. 112 oppure 06 9041006
Comando Polizia Locale Campagnano di Roma	Tel. 06 9044062
Comando Guardia Parco di Veio	Tel. 06 90154900
Polizia Provinciale Roma Nord	Tel. 06 99805426
Comune di Campagnano di Roma	Tel. 06 9015601

Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;

Alle Forze dell'Ordine sono demandati i compiti di controllo e verifica;

Si Notifichi a cura dei Messi comunali:

Al Corpo della Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico del Comune di Campagnano di Roma, al Parco di Veio di Campagnano di Roma, alla Stazione dei Carabinieri di Campagnano di Roma, ai VVF. di Campagnano di Roma e L'Ufficio URP per informare adeguatamente la popolazione di quanto disposto con la presente Ordinanza con i mezzi ritenuti più idonei ed efficaci (opuscoli, mezzi di stampa, sito internet ecc...).

Si Comunichi a cura dei Messi comunali:

Alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio, affissione nei consueti luoghi di affissione comunale e con l'apposizione della prescritta segnaletica;

- A mezzo fax agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada, competenti per territorio, più specificatamente:
 1. Comando Polizia Provinciale Roma Nord Fax 06/99804652;
 2. Corpo Forestale di Castelnuovo di Porto Fax 0690380538.

Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termine dell'art. 10 e 11 della Legge 353/2000.

Della presente ordinanza ne sia data ampia diffusione mediante affissione nei luoghi pubblici .

IL SINDACO
Ing. **Francesco MAZZEI**